

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Disoccupati in assistenza; quale la situazione?

È risaputo – e i dati pubblicati proprio in questi giorni lo confermano – che purtroppo il numero delle persone in assistenza è in continua crescita, ciò che richiede una maggiore attenzione verso questo tema, che va affrontato nella sua globalità.

In continuo aumento sono conseguentemente anche i costi delle prestazioni assistenziali, sia per l'incremento dei casi sia per la durata del periodo di permanenza in assistenza.

In particolare diversi Comuni si vedono confrontati con un'esplosione degli oneri a loro carico, soprattutto dopo l'entrata in vigore nell'aprile 2011 delle modifiche della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e dopo che la loro partecipazione agli oneri assistenziali è stata portata al 25%.

Nel mese di gennaio 2012 il Gran Consiglio ha approvato una nuova strategia interdipartimentale per l'inserimento professionale di disoccupati in assistenza, conformemente al messaggio n. 6557 del 26 ottobre 2011.

In un primo rapporto del 31 ottobre 2014 la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie e la Sezione del lavoro valutano nel complesso positivamente la collaborazione fra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e gli Uffici regionali di collocamento (URC), pur rilevando qualche problematica.

In particolare è stata segnalata l'impossibilità di assicurare una verifica del potenziale di inserimento sociale e professionale alla totalità delle persone che hanno richiesto l'assistenza, a causa del sovraccarico di lavoro degli operatori dell'USSI. È pure stato evidenziato il numero modesto di persone inserite in strategia rispetto al totale dei beneficiari di assistenza, benché si sia in presenza di un importante tasso di collocamento.

Da quanto è dato di sapere, vi sono ulteriori due elementi che meritano qualche approfondimento.

Sembra infatti, da un lato, che in Ticino la prassi degli URC sia quella di mantenere l'iscrizione delle persone in cerca di impiego unicamente per la durata del diritto alle indennità LADI, rispettivamente per la durata del contratto di inserimento professionale (1 anno).

Al termine di tali periodi l'iscrizione presso gli URC verrebbe formalmente stralciata d'ufficio.

Al riguardo occorre evidenziare come le disposizioni federali concernenti il servizio pubblico di collocamento prevedano che gli Uffici Regionali di Collocamento registrino tutte le persone in cerca di impiego.

In merito alla registrazione esse non operano dunque alcuna differenza fra chi ha diritto alle indennità in base alla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e chi dovesse avere già esaurito questo diritto.

Così prescrivono in particolare le seguenti norme della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC):

Art. 24 - Compiti

¹Gli uffici del lavoro nei Cantoni registrano le persone in cerca d'impiego che si notificano ed i posti vacanti annunciati. Consigliano le persone in cerca d'impiego e i datori di lavoro nella scelta o nell'occupazione di un posto di lavoro e si adoperano per procurare posti di lavoro e manodopera adeguati.

²Per il collocamento, tengono conto dei desideri individuali, delle qualità e delle capacità professionali delle persone in cerca d'impiego, come pure dei bisogni e della situazione aziendale del datore di lavoro nonché della situazione generale del mercato del lavoro.

Art. 26 - Obbligo di collocare e imparzialità

¹Gli uffici del lavoro mettono imparzialmente i loro servizi a disposizione di tutti gli svizzeri che cercano lavoro e dei datori di lavoro domiciliati in Svizzera.

²Essi collocano e consigliano gli stranieri in cerca di lavoro che dimorano in Svizzera e vi sono autorizzati ad esercitare un'attività lucrativa e a cambiare impiego e professione.

³Gli uffici del lavoro non possono cooperare al collocamento se il datore di lavoro:

- a. offre condizioni di salario e di lavoro considerevolmente inferiori a quelle usuali nel luogo e nella professione;
- b. ha ripetutamente o gravemente violato le disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori.

Art. 27- Gratuità

Il servizio pubblico di collocamento è gratuito. Agli utenti possono essere addossate soltanto le spese causate da pratiche speciali svolte con il loro consenso.

Art. 28 - Provvedimenti particolari per lottare contro la disoccupazione

¹Gli uffici del lavoro aiutano le persone in cerca d'impiego, il cui collocamento è impossibile o molto difficile, nella scelta di una riqualificazione o di un perfezionamento adeguati.

²I Cantoni possono organizzare, per i disoccupati il cui collocamento è impossibile o molto difficile, corsi di riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione.

³Essi possono organizzare programmi destinati a procurare lavoro nei limiti dell'articolo 72 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione per provvedere all'occupazione temporanea di disoccupati.

⁴Gli uffici del lavoro proseguono adeguatamente i loro sforzi per collocare il disoccupato, anche se egli segue un corso o lavora temporaneamente nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 59-72 della legge 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Il principio della registrazione di tutte le persone in cerca di impiego è del resto ribadito anche dall'Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (OC):

Art. 56 - Collaborazione delle autorità preposte al mercato del lavoro con altri servizi pubblici

(art 33 cpv. 1 e 3 LC)

¹Tutti i servizi pubblici attivi nell'ambito del collocamento coordinano le loro attività con quelle delle autorità preposte al mercato del lavoro. In particolare, essi fanno in modo di iscrivere anche presso il servizio pubblico competente, come persone in cerca d'impiego, tutti i disoccupati atti al collocamento e che desiderano essere collocati.¹

Vi è poi una direttiva della SECO denominata "Esaurimento del diritto all'indennità: cosa succede dopo?", la quale prevede espressamente che: "Gli uffici regionali di collocamento continuano a offrire i loro servizi di consulenza e di collocamento anche dopo l'esaurimento del diritto all'indennità. Quindi anche chi non percepisce più indennità giornaliera riceve consulenza e aiuto nella ricerca di un impiego".

Qualora la prassi più sopra evidenziata degli URC ticinesi fosse accertata - ciò che per altro sembra trasparire anche da una circolare 23 febbraio 2015 della Divisione dell'azione sociale e della Sezione del lavoro ai Municipi dei Comuni ticinesi con cui li si invita ad astenersi dal pretendere l'iscrizione agli URC al momento della richiesta di assistenza - essa sarebbe chiaramente lesiva del diritto federale.

Oltre a privare persone in cerca di occupazione del diritto alla consulenza e al collocamento - con costi a carico della SECO - anche dopo l'esaurimento delle indennità di disoccupazione, una simile prassi impedirebbe di fatto anche di verificare che gli interessati facciano effettivamente

tutto il possibile per abbreviare il periodo di percezione delle prestazioni assistenziali, rispettivamente di applicare delle sanzioni in caso di violazione di questo dovere.

Vi sarebbe del resto anche una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di persone che beneficiano di aiuti dell'Ente pubblico.

Risulta infatti che nel caso di beneficiari di prestazioni complementari AI con capacità residua o di assegni di prima infanzia con entrambi i genitori non occupati, i competenti Uffici impongono l'iscrizione agli URC, anche qualora le indennità di disoccupazione siano già esaurite.

D'altro canto appare necessario assicurare adeguati controlli per scongiurare possibili abusi nel settore dell'assistenza.

Al riguardo nel proprio messaggio n. 5899 del 13 marzo 2007 il Consiglio di Stato, ispirandosi al modello del Comune di Emmen che aveva istituito un Ispettore sociale con l'obiettivo di combattere gli abusi, migliorare la fiducia dei cittadini verso l'Ufficio dell'assistenza e prevenire, dissuadendo i malintenzionati, gli abusi, aveva ritenuto di riverificare la dotazione di personale dell'USSI e di procedere parimenti all'assunzione di un ispettore sociale.

Fra i compiti di questa nuova figura professionale vi erano quelli di chiarire, anche cercando nuove informazioni, la situazione di richiedenti che apparisse equivoca o particolarmente complessa o in caso di preavviso negativo del Comune di domicilio, di indagare sulla situazione di beneficiari in caso di interrogativi sollevati dagli operatori o di segnalazioni di terzi e di effettuare, a campione, verifiche approfondite in merito all'eventuale esistenza non segnalata e non nota al fisco di elementi di reddito e di beni quali averi bancari, automobili, immobili o partecipazioni societarie.

Tutti compiti particolarmente importanti e necessari, rispetto ai quali si ritiene opportuno poter disporre di una situazione aggiornata, in particolare per quanto attiene all'effettiva capacità di farvi fronte.

Tutto ciò premesso, richiamato l'art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, chiedo:

1. Corrisponde al vero che nel nostro Cantone è prassi degli URC stralciare d'ufficio le persone che hanno esaurito le indennità LADI, rispettivamente che non hanno in corso un contratto di inserimento professionale a tempo determinato?
2. Corrisponde al vero che in Ticino è prassi degli URC respingere, nelle condizioni citate, le richieste tendenti al mantenimento dell'iscrizione?
3. Corrisponde al vero che per prassi in Ticino, nel caso di beneficiari di prestazioni complementari AI con capacità lavorativa residua o di assegni di prima infanzia con entrambi i genitori non occupati, i competenti Uffici impongono ai menzionati assicurati AI, rispettivamente al coniuge ritenuto abile al lavoro, l'iscrizione agli URC anche qualora le indennità di disoccupazione siano già esaurite e che queste persone vengono poi regolarmente seguite dai consulenti degli URC?
4. Corrisponde al vero che per le persone beneficiarie di assistenza non inserite nel programma di collaborazione con gli URC non sono previste verifiche in merito al dovere di intraprendere tutto il possibile per abbreviare il periodo di dipendenza dalle prestazioni assistenziali, rispettivamente sanzioni in caso di violazione di tale dovere?
5. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 1, il Consiglio di Stato non ritiene di dare istruzione agli URC nel senso di mantenere iscritte, conformemente al diritto federale, anche le persone in cerca di impiego che hanno esaurito il diritto alle indennità LADI?

6. Con riferimento al tasso di riuscita della nuova strategia interdipartimentale, quante persone al termine del percorso di inserimento sono uscite, totalmente o parzialmente dall'assistenza?
7. Per quali motivi non viene richiesto un preavviso ai Comuni in merito alla decisione su quali persone inserire in procedura, visto come i Comuni siano chiamati a sostenere una parte importante dei costi delle prestazioni assistenziali?
8. La dotazione di personale dell'USSI è ritenuta sufficiente, anche in considerazione dei nuovi compiti derivanti dall'applicazione della strategia interdipartimentale?
9. Quale il bilancio di attività dell'ispettore sociale?
10. Quante persone sono disponibili per lo svolgimento di questo importante compito e con quale grado di occupazione? Si tratta di una dotazione sufficiente?
11. Quante verifiche sono state effettuate dalla sua istituzione e quanti casi di abuso sono stati accertati? Quale l'importo del danno a carico di Cantone e Comuni che è stato possibile evitare?

Luca Pagani